

Aniello Prisco

Da: Vincenza Barbalucca
Inviato: giovedì 27 ottobre 2022 22:00
A: Aniello Prisco
Cc: Paola Del Giudice
Oggetto: linee guida processo cartolare da 1.1.2023
Allegati: LINEE GUIDA PROCESSO CARTOLARE da 1.1.2023.docx

Gentile Nello al protocollo e da comunicare a tutti gli interessati indicati grazie

06305002206		
TRIBUNALE DI NOLA		
N. 7809		28.10.2022
UOR	CC	RUO
_____	Mandato	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE ESECUZIONE , FALLIMENTO e FAMIGLIA

Al Presidente del Tribunale
ai magistrati, togati e non togati, nonché agli AUPP assegnati alla sezione
p.c. ai presidenti della I sez. civile e della sezione lavoro
al coordinatore delle cancellerie civili e ai dirigenti delle cancellerie.

OGGETTO : LINEE GUIDA per la SECONDA SEZIONE CIVILE in merito alla attuazione ex d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 entrato in vigore 18.10.2022 (attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (G.U. 243\22, suppl. ord. n. 38) con particolare riferimento al cd processo CARTOLARE

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE CIVILE

DOTT. Vincenza Barbalucca

Sentiti i Giudici di sezione in riunione ex art. 47 OG.;

DISPONE

Quanto segue

Si premette in punto di diritto che il prossimo 31\12\22 cesserà, definitivamente, l'efficacia degli istituti processuali emergenziali disciplinati dal d.l. 34\21, conv. con modifiche dalla l. 77\20, art. 221 “ modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale”, vale a dire – per quanto qui interessa – sia il rito “cartolare” (commi 4 e 8) che quello “da remoto” (commi 6 e 7). Il comma 3 art. cit. disciplina il deposito esclusivamente telematico di atti e documenti processuali. Alla data indicata, infatti, decorrerà il termine ultimo di applicazione delle norme in oggetto, più volte prorogato, in ultimo dall'art. 16, comma 1, del d.l. 228\21, conv. con modificazioni dalla l. 15\22.

In data 18\10 c.a. è entrato in vigore il D.lgs di cui all'oggetto, che (oltre a rilevanti modifiche al codice civile e alle disposizioni d'attuazione, art. 1-2), ha

profondamente novellato il codice di rito e numerose leggi e decreti legislativi complementari, cfr art. 3 ss.

Precisamente dall' 1\1\23 acquireranno efficacia, e saranno quindi applicabili, anche ai procedimenti pendenti a quella data, le richiamate disposizioni processuali di cui al d.lgs 149\22: l'art. 127 ter c.p.c. per il rito cartolare, l'art. 127 bis c.p.c. (e 196 duodocies disp, att. c.p.c.) per il rito da remoto, nonché le ulteriori disposizioni sul deposito telematico di atti e documenti (di cui al titolo V ter, capo I, disp. att. c.p.c.) .. Va subito chiarito che la novellazione del processo di cognizione (art. 3, commi 1 ss d.lgs cit.) sarà operativa solo dal 30\6\23, e per i procedimenti instaurati dal giorno successivo, cfr l'art. 35 d.lgs cit., 1° comma (“disciplina transitoria), mentre “*Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti*”.

- 1) **IMPULSO** : Il Giudice può fissare di ufficio la udienza cartolare se ritiene di propendere per tale modalità di trattazione specie se a tutt'oggi ha già trattato le proc.re di competenza con tale modalità . In ogni caso è tenuto alla trattazione in cartolare se richiesto da entrambe le parti , così come è tenuto alla trattazione in presentia se richiesto da entrambe le parti. Sul punto va chiarito che il giudice provvede sulla istanza di trattazione in presenza tenuto conto “ dell'utilità' e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza”; resta poi fermo che il giudice, pur accogliendo l'istanza, ben possa differire l'udienza, per esigenze di ruolo. Se la trattazione cartolare è richiesta da una delle due parti costituite , la istanza è liberamente valutabile dal Giudice.

La novella de qua , stando allo specifico dettato letterale , prevede a differenza della normativa previgente che “ *L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti,.....*”: il che fa presumere che anche la udienza destinata alla comparizione delle parti personalmente può essere trattata in cartolare. Questo aspetto potrebbe riguardare in particolare i Giudici del Settore Famiglia che tuttavia convengono che la udienza presidenziale , appunto finalizzata alla libera comparizione personale delle parti , per la natura delle questioni trattate e soprattutto per la finalità istituzionale della udienza è bene che si continui a trattare in presentia come a tutt'oggi .

2) **IL TERMINE:** Stando al dettato letterale della normativa in oggetto Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza). - *L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità'. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.*

Per quanto la normativa preveda il “deposito di note che sostituiscono l'udienza” tuttavia nel doveroso rispetto dei principi ordinamentali dovrà sempre farsi riferimento – anche nell'assegnazione dei termini di cui si dirà infra - ai giorni di udienza tabellarmente previsti (martedì e giovedì per settore esecuzione e fallimento , lunedì e mercoledì per settore famiglia), sia – ovviamente – per quelle fissate in presenza, sia per quelle “virtuali” o “cartolari”, visto che il sistema tabellare è rimasto invariato rispetto alla novella de qua e trova il suo fondamento nell'Ord. giud., art. 7 bis ss .

Il termine perentorio di almeno quindici giorni va inteso nel senso che, tra la data della comunicazione del decreto “ex art . 127 ter”, e quella della scadenza del termine assegnato per le note, devono intercorrere almeno 15 gg. (termine dilatorio, ragion per cui non è dato svolgere il cd calcolo a ritroso) Quindi il giorno di scadenza coincide, appunto, con quello della udienza “virtuale\cartolare” che, è come detto, quello tabellare. Tale lettura appare coerente anche con il dettato della norma in esame secondo il quale “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti” e nel contempo rispetto le previsioni tabellari che vanno osservate.

Si rappresenta che tale interpretazione normativa è coordinata con quella delle altre sezioni civili del Tribunale .

Si ravvisa l'esigenza della fissazione di un orario per la ricezione delle note il giorno d'udienza, scadenza del termine perentorio. Più di preciso i difensori, per consentirne alla cancelleria la “lavorazione”, potranno depositare le note fino alle ore 10 del giorno di udienza (scadenza del termine perentorio).

Inoltre sempre nell'ottica di una ordinata e razionale trattazione del processo il Giudice è facultato ad invitare le parti, in una ottica di leale collaborazione, ex art. 88 c.p.c., a depositare le note (possibilmente congiunte) prima del decorso del termine perentorio (es. 2 giorni prima): tale possibilità è contemplabile nel principio giuridico ex art. 152 c.p.c. che consente al giudice, del resto, di assegnare alle parti un termine, necessariamente solo ordinatorio

In ogni caso il Giudice, qualora accerti che, in concreto, vi sia stata una violazione del contraddittorio (es. perché le note, specie se depositate nell'ultimo giorno, contengono istanze o conclusioni "nuove", ovvero per altre ragioni anche connesse al cattivo funzionamento del sistema telematico), ben potrà fissare una nuova udienza, cartolare, in presenza, o anche da remoto, ex art. 127 bis c.p.c. Non appare corretto, invece, né consigliabile, l'assegnazione (ex o anche ex post) di un termine ulteriore per note di replica (una tale soluzione sembra presupporre l'esclusione tout court dell'udienza, pur se solo figurativa), ovvero di un provvedimento di riserva, con l'assegnazione di un termine "per note".

- 3) **DECRETO PER LA FISSAZIONE in CARTOLARE** : Il Giudice che intenda procedere alla trattazione in cartolare DEVE predisporre il decreto che fissa tale modalità. In ragione di quanto precede ed al fine di consentire alla cancelleria di avere tempi adeguati per evadere le incombenze di competenza correlate alla fissazione in modalità cartolare, il Giudice dovrà avere cura di predisporre il decreto che dispone la fissazione in cartolare almeno gg 30 prima della data di udienza. Va da sé che se non è disposto alcun decreto per la fissazione in cartolare, la udienza si deve svolgere in presentia.

La cancelleria sarà invitata ad evadere prontamente le incombenze correlate alla comunicazione del decreto de quo ai difensori al fine di consentire il pieno rispetto dei termini

- 4) **DEPOSITO ATTI E DOCUMENTI** : Secondo la normativa vigente il deposito di atti e documenti o in udienza in presentia o in udienza cartolare va effettuato telematicamente. Tuttavia va segnalato, nell'ambito della novella, l'art. 196 quater disp. att. cit., comma 1 che dispone che " Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche", in deroga al generale obbligo di deposito solo telematico. Si tratta di una sostanziale innovazione che, correttamente, attribuisce al singolo magistrato la decisione in parola, evidentemente legata alle situazioni concrete che

possono determinarsi; ne segue il venir meno (per i singoli atti e documenti) del potere del capo dell'ufficio, ex art. 221 cit. , comma 3 in fine ; resta fermo il potere del capo dell'Ufficio di disporre il deposito cartaceo, comunque con modalità non telematiche, con provvedimento di carattere generale, "quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza.

- 5) **VERBALE:** Per quanto non via sia obbligo di redazione del verbale di udienza, che in sostanza deve solo dare atto del deposito o del mancato deposito delle note di udienza, si rappresenta la opportunità di redigerlo per dare un ordine e sistematicità al fascicolo telematico
- 6) **DECISIONE :** l'art. 127 quater, comma 3, già richiamato prevede che " Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note". Il termine di trenta giorni è sicuramente ordinatorio: in ogni caso è opportuno che si provveda possibilmente lo stesso giorno della udienza (quando il termine perentorio assegnato alle parti, è scaduto), allorchè è redatto verbale , specie se si tratta di provvedimenti "semplici" (meri rinvii, assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., assegnazione della causa a decisione ex art. 190 c.p.c. ecc.; così i termini eventualmente assegnati- es. quelli di cui alle ultime due disposizioni richiamate- decorreranno dal giorno stesso della udienza)
- 7) **CONFERIMENTO INCARICO AUSILIARI DEL GIUDICE :** Quanto agli ausiliari del giudice in forza della nuova disposizione, sarà possibile richiedere al Ctu la partecipazione "cartolare" alle udienze fissate, ad esempio, per conseguire dei chiarimenti sulla relazione già depositata. Tuttavia l'art. 35 cpv d.lgs cit. non richiama, tra le norme vigenti dal 1\1\23, il nuovo art. 193, comma 2 c.p.c., riproduttivo sostanzialmente dell'art. 221, comma 8, d.lgs cit. , sul giuramento del Ctu designato a mezzo di dichiarazione sottoscritta e inserita in PCT. Si ritiene che tale omissione non sia ostantiva alla conservazione dell'istituto, nel periodo intermedio tra il 31\12\22 e il 1\7\23 (entrata in vigore della disposizione surrichiamata, comunque applicabile solo ai procedimenti di nuova iscrizione). Infatti è comunque vigente (appunto già dal 1\1\23) l'art. 127 ter primo comma, che consente le udienze cartolari anche richiedenti "la presenza" degli ausiliari) ovvero le udienze per conferimento incarico e giuramento : la disposizione

generale in oggetto consenta comunque l'acquisizione, sostanzialmente nelle forme disciplinate dalla modalità cartolare di tali atti relativi al CTU

- 8) ESTENSIONE DELLA TRATTAZIONE CARTOLARE ANCHE ALLE PROCEDURE DA TRATTARE CON RITO CAMERALE (es, Volontaria Giurisdizione) : La trattazione in modalità cartolare è riferibile ai sensi dell'art. 127 ter cit anche alle procedure da trattare con rito camerale , monocratico o collegiale . Invero la norma in oggetto è riportata nel Libro I (Disposizioni generali), Titolo VI (degli atti processuali) Sezione II (Delle Udienze) : è evidente dunque che trattasi di normativa di carattere generale , riferibile sia al rito contenzioso di cognizione ordinaria (a cui è specificamente dedicato il Libro II) che al rito camerale . Per il Settore Famiglia sono ipotizzabili in modalità cartolare le udienze successive alla prima (soprattutto le camerali collegiali) , da trattare sempre in presentia per la necessità di sentire le parti personalmente – tipica caratteristica del rito camerale - in ragione della natura delle questioni trattate .

E' prospettabile, sempre considerando la valenza giuridica generale della norma in oggetto la trattazione in modalità cartolare anche delle separazioni consensuali e dei divorzi congiunti , proc.re che a fortiori non sono caratterizzate da contrapposizioni di posizioni processuali e necessitano di tempi ristretti di definizione , che appunto la trattazione cartolare garantisce sicuramente . In tal senso potranno essere utilizzati i contenuti della modulistica previgenti ovvero l'invito rivolto alle parti di dichiarare se intendono o meno riconciliarsi , riportandosi agli accordi da allegare .

- 9) DECORRENZA della NOVELLA: Alla luce del dl 149/2022 citato, entrato in vigore il 18.10.2022, che ha stabilito che il “nuovo rito cartolare” “ha effetto dall'1.1.2023”, è possibile disporre già da subito, ovviamente nei termini normativi della novella, rinvii in prosecuzione in modalità cartolare , così come predisporre i decreti per le udienze successive all'1.1.2023 , visto che la norma è già vigente , ma con effetti decorrenti dall'1.1.2023 come espressamente riportato in art. 52 dl 149/2022 .

L'assunto trova motivata giustificazione di ordine pratico di economia dei mezzi giudiziari .

Si comunichi ai giudici della seconda sezione civile ed al COA anche per diffusione ; per conoscenza al Presidente del Tribunale, al Presidente Prima Sezione Civile e Presidente Sezione Lavoro e Previdenza . si pubblichi sul sito web del Tribunale

Nola, 27 ottobre 2022

Il Presidente di Sezione dr Vincenza Barbalucca